m_dg.DOG.25/07/2018.0162848.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Il Direttore Generale

Pos. n. 103/DGPF/I

Alle Corti di Appello

Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione temporanea del personale - Art. 14 dell'Accordo sulla Mobilità interna del personale del 27 marzo 2007.

L'Accordo citato in oggetto ha fissato i criteri da osservarsi in ordine alle procedure di mobilità interna del personale non dirigente dell'Amministrazione giudiziaria; in particolare all'art. 14 ha dettato la disciplina relativa all'istituto dell'applicazione temporanea del personale.

Considerato che, proprio in riferimento a tale istituto continuano a pervenire, a questa Direzione Generale, segnalazioni in ordine ad un presunto, non corretto utilizzo dello stesso, si ritiene utile precisare quanto segue.

Fondamento dell'applicazione è l'esigenza di sopperire con immediatezza alla mancanza di personale in un ufficio giudiziario, sia per la scopertura del posto previsto in organico, sia per le assenze prolungate del personale assegnatovi.

In via generale, costituiscono requisiti indispensabili per disporre l'applicazione la vacanza del posto che si intende coprire e l'esistenza di particolari esigenze dell'ufficio che presenta la vacanza. L'applicazione, inoltre, implica una preventiva valutazione comparata delle esigenze dell'ufficio dal quale prelevare il personale e di quello presso il quale lo stesso deve essere applicato.

L'istituto ha di per sé natura straordinaria e non dovrebbe essere utilizzato per sopperire a carenze di personale di lunga durata.

Pertanto, il ricorso all'applicazione, è caratterizzato da presupposti di temporaneità ed eccezionalità, e ha come specifica ed esclusiva finalità, quella di far fronte alle esigenze organizzative degli Uffici aventi sede nei distretti, assicurandone in tal modo, la corretta funzionalità.

In taluni casi, tuttavia, esso può costituire un importante strumento di gestione delle risorse umane presenti nel Distretto. Tale situazione sembra ravvisarsi in relazione alle richieste pervenute a questa Amministrazione centrale da parte di numerosi Uffici periferici in ordine alla gestione di processi lavorativi di recente istituzione, quali l'organizzazione dei servizi afferenti l'istituto delle vendite pubbliche, introdotto dall'art. 13, comma 1 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ed ai conseguenti adempimenti richiesti per la pubblicazione dei dati sul relativo portale, oppure quelli relativi alle intercettazioni, la cui disciplina è stata riformata dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216.

Rispetto a tali fattispecie, il ricorso all'istituto in analisi, può sicuramente configurarsi quale misura idonea a fronteggiare le particolari esigenze degli Uffici richiedenti. Tale ipotesi devono però costituire un'eccezione rispetto al principio generale per cui l'applicazione va disposta solo in presenza di vacanze di organico. Nei casi eccezionali sopra menzionati, inoltre, i relativi provvedimenti dovranno contenere l'indicazione dei motivi che giustificano il ricorso a tale procedura ed i limiti temporali dell'applicazione in relazione all'attività da svolgere.

In conclusione, si rammenta che ove fosse necessario ricorrere all'istituto in questione, l'attivazione dello stesso non potrà mai prescindere dalla puntuale osservanza dei presupposti e del relativo iter procedurale descritto nel richiamato art. 14, anche e soprattutto, per quanto attiene alla sua durata che non potrà mai eccedere i sei mesi, prorogabili, alla scadenza, con il consenso dell'interessato solo per un periodo di ulteriori sei mesi.

A tal proposito qualora la situazione richiede di procedere ad applicazioni del personale per periodi di tempo lunghi, dovrà garantirsi un avvicendamento del personale applicato per evitare che il peso dell'applicazione sia a carico di una sola persona.

Il Direttore Generale
Barbara Fabbrini